

Contributo assolto
23.12.1999 n. 488

N. 1587/2010 REG.SEN.
N. 02193/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2009, proposto da:
Francesco D'Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Francesco Accarino, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58 c/o Avv. Polverino;

contro

- 1) Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. della G.R., rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso e decreto dirigenziale n. 22 dell'8.1.2010, dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con la quale elettivamente domicilia in Salerno, via A. Salernitana, 3 presso Avvocatura regionale di Salerno;
- 2) Provincia di Salerno, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Ugo Cornetta e Francesco Tedesco, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, Largo dei Pioppi n. 1, presso la sede dell'Avvocatura provinciale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno sulla richiesta presentata dal ricorrente in data 8.10.2008, relativa alla liquidazione dei compensi spettanti per l'attività di commissario ad acta, intesa ad ottenere la liquidazione della somma di euro 703.325,30, oltre accessori, interessi e rivalutazione, o in alternativa, a formulare formale offerta per il pagamento del compenso dovuto per l'attività svolta nella veste di Commissario ad Acta per la predisposizione ed approvazione del Conto patrimoniale della Provincia di Salerno,

tenendo conto del decoro della funzione esercitata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/01/2010 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

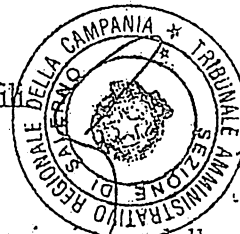
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.- Riferisce il dott. Francesco D'Angelo, con l'atto notificato l'11 dicembre 2009, depositato il 22 dicembre 2009, di essere stato nominato, con decreto del Presidente del CO.RE.CO. prot. n. 46/R, verbale n. 49, Commissario ad Acta presso l'Amministrazione Provinciale di Salerno "al fine di provvedere a promuovere ogni provvedimento di approvazione del Conto Patrimoniale" dell'Ente provinciale, stabilendosi, con il citato decreto, di potersi avvalere di due collaboratori e che la spesa per il compenso dovuto sarebbe gravata sul bilancio in esercizio dell'Amministrazione provinciale di Salerno; aggiunge di aver onorato il mandato conferitogli, con l'approvazione dell'inventario dei beni patrimoniali, giusta delibera del 29 luglio 1994 e successivi chiarimenti, vistati favorevolmente dall'Organo di controllo, consegnando il tutto all'amministrazione provinciale in data 30.11.1994, unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso, rimasta, però, senza riscontro; chiarisce di aver inviato alla Provincia di Salerno, una prima diffida in data 19.12.2006, alla quale l'ente rispondeva, con nota prot. n. 47060 del 19.12.2006, declinando la propria competenza in ordine alla determinazione del dovuto, anche sulla scorta di una pronuncia del Tar Campania (sez. I 7 ottobre 2004 n. 13590), resa su caso analogo, recante esplicitazione del soggetto tenuto alla determinazione del compenso, individuato nell'organo titolare della funzione della nomina commissariale; precisa di aver inoltrato, sulla scorta della riferita nota, istanza alla Regione Campania, rimasta senza riscontro; rimarca di aver inoltrato ai due enti ulteriore nota del 7.10.2008, intesa ad ottenere la liquidazione della somma di euro 703.325,20, ovvero, in alternativa, a formulare offerta per il pagamento del compenso, e, dopo aver atteso invano riscontro della stessa, in data 11.6.2009, diffidava sia la Regione Campania che la Provincia di Salerno a procedere nei sensi suesposti, ottenendo riscontro espresso (nota del 20.7.2009) dalla sola Regione Campania che riteneva di non dover procedere al pagamento delle competenze; tanto premesso instava per l'annullamento del silenzio rifiuto siccome illegittimo per



[Handwritten signature]



violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.

2.- Resiste in giudizio formalmente la Regione Campania.

3.^a Resiste in giudizio, altresì, la Provincia di Salerno, chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.

4.- Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2010, sulla conclusione delle parti presenti come al verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile, in parte fondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

1.- E' pacifico in giurisprudenza che il presupposto per la condanna della Pubblica Amministrazione in caso di impugnazione del silenzio-rifiuto, a mente dell'art. 21 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 3 l. 21 luglio 2000 n. 205, è il fatto che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'amministrazione inadempiente, per cui l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso o improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio instaurato (ex multis C.G.A. 25 marzo 2009 n. 186).

1.- Orbene, trasponendo le surriferite acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che il ricorso proposto nei confronti dell'amministrazione provinciale è inammissibile.

Ed infatti, l'invito - diffida presentato dal ricorrente in data 23.10.2006, alla Regione Campania ed alla Provincia di Salerno, è stato puntualmente evaso da quest'ultima con la nota prot. n. 47060 del 19.12.2006, con una decisa presa di posizione in ordine al riparto delle competenze tra Ente Regione e Provincia, circa l'onere della determinazione del compenso e la soggezione all'onere della spesa determinata, in maniera conforme alla pronuncia del Tar Campania, innanzi citata.

Pertanto, il ricorso in esame - sia pure proposto per l'impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sulla successiva diffida dell'8.10.2008, formulata sulla scorta della menzionata ripartizione delle competenze contenuta nella risposta della Provincia di Salerno - deve ritenersi inammissibile nei confronti della Provincia di Salerno, avendo quest'ultima riscontrato, con la nota espressa del 19.12.2006, il contenuto della precedente diffida, sostanzialmente analoga alla precedente, intesa ad ottenere la liquidazione per il lavoro svolto nella veste di Commissario ad Acta.

2.- Parzialmente inammissibile deve stimarsi il ricorso in esame nei confronti della Regione Campania. Quest'ultima, infatti, con la nota espressa prot. n. 2009.0654990 del 20.7.2009, ha riscontrato l'atto di diffida inoltrato dal ricorrente in data 11.6.2009,

pronunciandosi, tuttavia, soltanto sulla parte dell'istanza relativa all'organo deputato a sostenere le spese della liquidazione del compenso dovuto al Commissario ad Acta incaricato di procedere all'approvazione del Conto patrimoniale della Provincia di Salerno, individuando in quest'ultima il soggetto obbligato che, allo stato degli atti, neppure disconosce detta obbligazione.

3.- Non risulta, tuttavia, alcun riscontro da parte della Regione Campania all'ulteriore istanza, contenuta nella diffida dell'11.6.2009, intesa ad ottenere "la formale determinazione del compenso per l'attività svolta ...nella qualità di Commissario ad Acta per la predisposizione ed approvazione del Conto Patrimoniale della Provincia di Salerno...tenendo conto del decoro della funzione esercitata...", sulla quale l'amministrazione regionale era tenuta a pronunciarsi.

Il mancato riscontro di quest'ultima istanza rende fondato, in parte qua, il ricorso proposto, sussistendo l'obbligo dell'amministrazione regionale di determinarsi, in riguardo, sulla scorta di pacifici principi giurisprudenziali, alla cui stregua l'eventuale trattamento economico del funzionario onorario, in difetto di previsioni di legge, resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura ed è esclusivamente finalizzato al pubblico interesse ed al decoro della funzione esercitata" (Cass. SS. UU n. 91/1521).

4.- Discende pianamente da quanto sopra e segnatamente dalla citata pronuncia che, parimenti inammissibile, deve stimarsi la domanda della parte intesa ad ottenere la liquidazione del compenso, in misura pari ad euro 703.325,30, calcolato sulla scorta della tariffa professionale di cui al DPR n. 645 del 10.10.94, atteso che, per quanto già detto, la finale determinazione del trattamento economico è rimessa alla discrezionalità dell'ente che ha proceduto all'investitura.

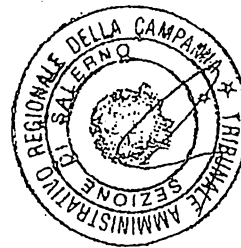
Può concludersi nei sensi di cui in motivazione.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 2193 del 2009, proposto dal dott. Francesco D'Angelo, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie, così come in motivazione.

Per l'effetto, dichiara l'obbligo della Regione Campania di pronunciarsi sull'istanza del ricorrente, nei limiti evidenziati in parte motiva, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della presente, con l'avvertenza che, in mancanza e senza ulteriore formalità, provvederà in luogo ed a spese dell'Amministrazione inadempiente, un Commissario ad Acta, che fin d'ora si nomina nella persona del sig. Prefetto di Napoli o funzionario dal medesimo delegato, al quale dovrà essere corrisposta la somma di euro mille, a titolo di acconto, posta provvisoriamente e salvo rivalsa, a carico del deducente.



Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Filippo Portoghese, Consigliere

MPANIA Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il - 8 MAR 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giuseppe CAVALIERE